



Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica

DIREZIONE GENERALE VALUTAZIONI AMBIENTALI

DI CONCERTO CON

Ministero della cultura

**SOPRINTENDENZA SPECIALE PER IL PIANO NAZIONALE
DI RIPRESA E RESILIENZA**

VISTO il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante “Norme in materia ambientale” e, in particolare, la Parte seconda, Titoli I e III, e relativi allegati;

VISTO il decreto 24 dicembre 2015 del Ministro dell’Ambiente e della tutela del Territorio e del Mare di concerto con il Ministero dei Beni e delle attività culturali e del turismo, pubblicato nella Gazzetta ufficiale n. 16 del 21 gennaio 2016, con cui sono stati emanati gli “Indirizzi metodologici per la predisposizione dei quadri prescrittivi nei provvedimenti di valutazione ambientale di competenza statale”;

VISTO il decreto-legge 1° marzo 2021, n. 22, che ha disposto che il “Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo” venga ridenominato “Ministero della cultura”;

VISTO il decreto-legge 11 novembre 2022, n. 173 per effetto del quale il Ministero della transizione ecologica cambia la propria denominazione in Ministero dell’ambiente e della sicurezza energetica;

VISTO l’articolo 17-undecies “Regime transitorio in materia di VIA” del decreto legge 9 giugno 2021, n. 80 convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2021, n. 113;

VISTO l’articolo 25, comma 5 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, come modificato dal decreto legislativo 16 giugno 2017, n. 104, che prevede la concessione, su istanza del proponente, di specifica proroga dell’efficacia temporale dei provvedimenti di valutazione di impatto ambientale da parte dell’autorità competente;

VISTO il Decreto n. 89 del 7 aprile 2017 con il quale a seguito dell’istanza presentata in data 4 ottobre 2012 dalla Società Stogit S.p.A., è stato espresso giudizio favorevole di compatibilità ambientale per l’*ampliamento della capacità di stoccaggio da realizzarsi mediante incremento della pressione massima di esercizio oltre la pressione statica di fondo originaria del giacimento ($P_{max} = 1,10P_i$) e l’incremento della capacità erogativa di punta da attuarsi mediante la realizzazione di un nuovo impianto di trattamento, la perforazione di quattro nuovi pozzi e la realizzazione degli interventi infrastrutturali a questa funzionali da realizzarsi nella Concessione Ripalta Stoccaggio, in provincia di Cremona;*

VISTA l'istanza di proroga della validità del Decreto compatibilità ambientale n. 89 del 07/04/2017 per ulteriori cinque anni, presentata dalla Stogit S.p.A. con nota prot. n. 241/IMPSTOC/FM del 25/03/2022 acquisita agli atti con prot. 41722/MiTE del 31/03/2022, perfezionata in ultimo con nota prot n. 1103/IMPSTOC/FM del 21/12/2022, acquisita al prot. 162821/MiTE del 23/12/2022 nella quale la società proponente ha altresì evidenziato, con riferimento alla valutazione già effettuata ad esito della quale è stato emanato il Decreto VIA, *l'assenza di variazioni di rilievo*";

VISTA la nota prot. MiTE 0003652 del 12/01/2023 con la quale la Direzione Generale per le valutazioni e le autorizzazioni ambientali ha trasmesso la documentazione del proponente alla Commissione Tecnica chiedendo se *“alla luce degli aggiornamenti forniti dalla Società sullo stato dei luoghi, si possano ritenere confermate le valutazioni già effettuate in merito al progetto di cui trattasi e se vi siano, quindi, le condizioni per prorogare il provvedimento di VIA in questione”*;

ACQUISITO il Parere tecnico n. 439 del 21 aprile 2023, assunto al prot. MASE/66677 del 26 aprile 2023, con il quale la Commissione Tecnica VIA VAS ha concluso che:

“[...] non vi sono elementi ostativi al rilascio della proroga del Decreto di Valutazione Impatto Ambientale n. 89 del 07/04/2017, comprensivo della VInCA, per l'ampliamento della capacità di stoccaggio da realizzarsi mediante incremento della pressione massima di esercizio oltre la pressione statica di fondo originaria del giacimento ($P_{max} = 1,10P_i$) e l'incremento della capacità erogativa di punta da attuarsi mediante la realizzazione di un nuovo impianto di trattamento, la perforazione di quattro nuovi pozzi e la realizzazione degli interventi infrastrutturali a questa funzionali, con l'obbligo della seguente condizione ambientale [...]”;

ACQUISITO il parere del Ministero della cultura di cui alla nota della Soprintendenza speciale per il PNRR prot. 6567 del 28 aprile 2023, al prot. MASE/68518 del 28 aprile 2023, con cui è stato comunicato che non sussistono motivi ostativi per la concessione della proroga richiesta dei termini di validità del decreto VIA;

CONSIDERATO quindi che sono stati acquisiti i seguenti pareri che, allegati al presente decreto, ne costituiscono parte integrante:

a) il parere della Commissione tecnica di verifica dell'impatto ambientale VIA e VAS n. 439 del 21 aprile 2023, costituito da 25 pagine;

b) il parere del Ministero della Cultura espresso con nota della Soprintendenza speciale per il PNRR prot. 6567 del 28 aprile 2023, costituito da 2 pagine;

RITENUTO sulla base di quanto premesso e delle motivazioni contenute nei pareri sopraccitati, di dover provvedere, ai sensi dell'articolo 25, del decreto legislativo n. 152 del 2006, alla formulazione del giudizio di compatibilità ambientale del progetto sopraindicato;

DECRETA

Art. 1 Proroga

1. Il termine di validità del provvedimento di compatibilità ambientale n. 89 del 7 aprile 2017 relativo al progetto di *“Concessione Ripalta Stoccaggio - ampliamento della capacità di stoccaggio da realizzarsi mediante incremento della pressione massima di esercizio oltre la pressione statica di fondo originaria del giacimento ($P_{max} = 1,10P_i$) e l'incremento della capacità erogativa di punta da attuarsi mediante la realizzazione di un nuovo impianto di trattamento, la perforazione di quattro nuovi pozzi e la realizzazione degli interventi infrastrutturali a questa funzionali”*, è prorogato di ulteriori cinque anni fino al 7 aprile 2027.
2. Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente decreto, vige quanto disposto nel predetto decreto n. 89 del 7 aprile 2017.
3. Il proponente, entro i termini di cui al comma 1, trasmette all'autorità competente la documentazione riguardante il collaudo delle opere o la certificazione di regolare esecuzione delle stesse, comprensiva di specifiche indicazioni circa la conformità delle opere rispetto al progetto depositato e alle condizioni prescritte, ai sensi dell'articolo 28, comma 7-bis, del D.Lgs n.152/2006.

Articolo 2

Condizioni ambientali della Commissione Tecnica CTVA

1. Deve essere ottemperata la condizione ambientale di cui al parere della Commissione Tecnica CTVA n. 439 del 21 aprile 2023. Il Proponente presenta l'istanza per l'avvio delle procedure di verifica di ottemperanza nei termini indicati nel citato parere.

Articolo 3

Verifiche di ottemperanza

1. Il Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica – Direzione Generale Valutazioni Ambientali, in qualità di autorità competente, ai sensi dell'articolo 28, comma 2, del decreto legislativo n. 152/2006, verifica l'ottemperanza alla condizione ambientale di cui all'articolo 2;
2. Il Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica effettua l'attività di verifica avvalendosi dei soggetti a tal fine individuati nel parere della Commissione Tecnica CTVA n. 439 del 21 aprile 2023.
3. I soggetti e gli uffici di cui al comma 2 concludono l'attività di verifica entro il termine di cui all'articolo 28, comma 3, del decreto legislativo n. 152/2006, comunicandone tempestivamente gli esiti all'autorità competente.
4. Qualora i soggetti e gli uffici di cui ai commi 2 e 3 non completino le attività di verifica nei termini indicati, le stesse attività sono svolte dall'autorità competente, così come previsto al comma 4 del sopra citato articolo 28 del decreto legislativo n. 152/2006.
5. Alla verifica di ottemperanza della condizione ambientale di cui all'articolo 2 si provvede con oneri a carico del soggetto proponente nei limiti in cui le attività di verifica richieste ai soggetti ed Enti coinvolti non rientrino già tra i loro compiti istituzionali.

Art. 4 **Disposizioni finali**

1. Il presente provvedimento sarà comunicato alla società Stogit S.p.A., al Ministero della cultura, alla Provincia di Cremona, ai Comuni di Castellone, Ripalta Arpina, Ripalta Guerina, Ripalta Cremasca, all'ARPA Lombardia ed alla Regione Lombardia, la quale ne darà comunicazione agli altri soggetti eventualmente interessati

2. Il presente decreto è reso disponibile, unitamente ai pareri della Commissione tecnica di verifica dell'impatto ambientale VIA e VAS e del Ministero della Cultura, sul portale per le Valutazioni e le autorizzazioni ambientali del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al TAR entro 60 giorni, ovvero, in alternativa, Ricorso Straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla data di notifica dell'atto ai sensi dell'art. 2, comma 1, mentre, per i soggetti diversi dai destinatari della notifica, i termini per l'impugnativa decorrono dalla data di pubblicazione del presente decreto sul portale per le Valutazioni e le autorizzazioni ambientali del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica ai sensi dell'art. 2, comma 2.

**IL DIRETTORE GENERALE
VALUTAZIONI AMBIENTALI**

Gianluigi Nocco



GIANLUIGI NOCCO
Ministero della
Transizione Ecologica
Direttore Generale
05.06.2023 11:34:20
GMT+00:00

**IL SOPRINTENDENTE SPECIALE
PER IL PNRR**

Luigi La Rocca

Firmato digitalmente da

Luigi La Rocca

CN = La Rocca Luigi
O = Ministero della
cultura
C = IT